DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA LEGITTIMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 4

Prescrizione dell'azione di responsabilità

Agli amministratori e dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.

Versione in vigore dal 10 marzo 1993, non più in vigore dal 9 maggio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a tutela della legittimita' dell'azione amministrativa
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-tutela-della-legittimita-dell-azione-amministrativa/art-4-prescrizione-dell-azione-di-responsabilita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it